

Ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici

del 9 maggio 1979 (Stato 16 maggio 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 43 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione¹ (LOGA),²

ordina:

Sezione 1: Compiti generali dell'amministrazione federale

Art. 1

Ricadono in particolare nella sfera generale dei compiti dei gruppi e degli uffici:

- a. ...³
- b. la preparazione degli affari di competenza del dipartimento o del Consiglio federale;
- c. la preparazione degli atti legislativi e, in quanto incombente all'amministrazione federale, la loro esecuzione;
- d. la vigilanza sull'esecuzione della legislazione federale da parte dei Cantoni;
- e. la partecipazione alla preparazione e all'esecuzione degli atti legislativi da parte di altri uffici federali, in quanto coinvolgenti problemi ricadenti nella sfera dei compiti dell'ufficio;
- f. la risposta a quesiti, la dispensa di informazioni giuridiche e l'allestimento di perizie;
- g. l'assistenza di commissioni nella sfera dei compiti dell'ufficio;
- h. l'attuazione di provvedimenti urgenti in caso di esecuzioni per debiti contro la Confederazione; inoltre, d'intesa con l'Amministrazione delle finanze, il promovimento e l'attuazione di esecuzioni per debiti in favore della Confederazione;
- i. la rappresentanza della Svizzera nelle organizzazioni internazionali operanti nella sfera dei compiti dell'ufficio, riservata la competenza del Dipartimento federale degli affari esteri e del Segretariato di Stato d'economia⁴;

RU 1979 684

¹ RS 172.010

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

³ Abrogata dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

⁴ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- k. la preparazione e l'esecuzione dei trattati internazionali nella sfera dei compiti dell'ufficio, riservata la competenza del Dipartimento federale degli affari esteri e del Segretariato di Stato d'economia;
- l. la partecipazione alla preparazione e all'esecuzione dei trattati internazionali da parte di altri uffici federali, in quanto coinvolgenti questioni ricadenti nella sfera dei compiti dell'ufficio.

Sezione 2:⁵ ...

Art. 2 e 3

Sezione 3: Compiti del Dipartimento federale dell'interno

Art. 4 Sfera generale dei compiti

- a. Protezione della salute dell'uomo, della famiglia e della maternità;
- b.⁶ Promovimento della sicurezza sociale per far fronte alle conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, delle malattie, degli infortuni e della perdita del sostegno, come anche in caso di perdita di guadagno, di infortuni e di malattia degli obbligati al servizio militare o di protezione civile;
- c.⁷ Promovimento della parità di diritti e dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo;
- d.⁸ Promovimento dell'istruzione, della scienza, della ricerca, dell'arte e della cultura nonché protezione degli abitati;
- e. Prestazioni scientifiche e culturali;
- f. Elaborazione dei fondamenti statistici per la statistica federale;
- g.⁹ Esecuzione dei compiti dell'assicurazione militare;

Art. 5 Compiti della segreteria generale e degli uffici

1. *Segreteria generale*
 - a.¹⁰ Compiti di stato maggiore del dipartimento secondo l'articolo 42 LOGA;
 - b. Vigilanza sulle fondazioni sottoposte alla Confederazione;

⁵ Abrogata dall'art. 12 n. 1 dell'O del 29 mar. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (RS 172.211.1).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 feb. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1051).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

- c. Istruzione dei ricorsi su cui decide il dipartimento;
- d. Trattazione di questioni generali inerenti all'elaborazione e all'esecuzione del diritto;
- e. Preparazione degli affari sottoposti dal Consiglio dei politecnici al capo del dipartimento a destinazione del Consiglio federale.

2.¹¹ *Ufficio federale della cultura*

- a. Trattazione delle questioni fondamentali nel campo della cultura e definizione di una politica culturale generale della Confederazione;
- b. Preparazione e esecuzione di atti legislativi nei settori:
 - della protezione delle arti;
 - della conservazione dei monumenti;
 - della protezione del patrimonio culturale;
 - del cinema;
 - della formazione dei giovani svizzeri all'estero;
- c. Vigilanza sulla fondazione Pro Helvetia;
- d. Sostegno alle organizzazioni culturali;
- e. Trattazione di questioni concernenti le minoranze linguistiche e culturali;
- f. Trattazione delle questioni giovanili;
- g. ...¹²
- h. Cura delle relazioni culturali internazionali;
- i. Amministrazione della Biblioteca nazionale svizzera, con i compiti principali seguenti:
 - raccolta e catalogazione degli «Helvetica», segnatamente di quelli apparsi dopo il 1848, rendendoli nel contempo accessibili al pubblico secondo criteri moderni;
 - pubblicazione della bibliografia nazionale svizzera e delle bibliografie nazionali specializzate e settoriali;
 - tenuta del catalogo collettivo svizzero e direzione della connessa centrale per i prestiti interurbani e internazionali;
 - coordinazione dell'informazione nell'ambito delle scienze morali e sociali;
 - gestione degli archivi letterari nazionali.
- k. Amministrazione del Museo nazionale svizzero e delle sue sedi regionali, con i compiti principali seguenti:
 - acquisto e conservazione di antichità mobiliari di importanza storica e storico artistica;
 - allestimento di una moderna mostra collettiva e di esposizioni settoriali della storia e della cultura svizzera dalle origini ai nostri giorni;
 - conservazione e cura delle collezioni, nonché sviluppo di nuovi metodi di conservazione;

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2119).

¹² Abrogata dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

- ricerca scientifica nel campo della storia dell'arte e della cultura svizzera e internazionale;
 - informazione dell'opinione pubblica sugli aspetti della cultura svizzera connessi con il patrimonio del museo;
 - preparazione e esecuzione di provvedimenti per impedire il trasferimento all'estero di beni culturali svizzeri;
- 1.¹³ Amministrazione di altri musei e collezioni della Confederazione e dell'Archivio federale dei monumenti storici (AFMS).
3. *Archivio federale*
- a. Allestimento e conservazione dell'archivio della Repubblica elvetica, dell'epoca della Mediazione e della Dieta, nonché degli atti e dei documenti di importanza permanente dello Stato federale dal 1848;
 - b. Raccolta dei lasciti privati e dei documenti d'archivio esteri concernenti la storia svizzera;
 - c. Riunione e valorizzazione del materiale d'archivio al fine di renderlo utilizzabile all'amministrazione e alla ricerca;
 - d. Messa al sicuro di atti particolarmente importanti dell'amministrazione federale.
4. *Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)*¹⁴
- a. Mantenimento e potenziamento delle reti d'osservazioni meteorologiche;
 - b. Raccolta, valorizzazione e diffusione dei dati meteorologici;
 - c. Pubblicazione dei bollettini meteorologici, delle previsioni del tempo e di avvertimenti;
 - d. Mantenimento di un servizio di informazione e di consulenza;
 - e. Elaborazione di perizie in questioni meteorologiche, impiego della meteorologia per lo sviluppo economico del Paese e per la soluzione di problemi ecologici;
 - f. Cura della ricerca scientifica e della formazione specialistica;
 - g. Cura delle relazioni con le organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia.
- 5.¹⁵ *Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo*
- L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo promuove la parità fra i sessi in tutti gli ambiti della vita e si adopera, conformemente all'articolo 16 della legge del 24 marzo 1995¹⁶ sulla parità dei sessi, per eliminare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta.

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 225).

¹⁴ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997,

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2119). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

¹⁶ RS **151**

6. ...¹⁷
7. ...¹⁸
8. ...¹⁹
9. ...²⁰
10. *Ufficio federale della sanità pubblica*
 - a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulla sanità pubblica segnatamente su la lotta contro le malattie trasmissibili, la prevenzione delle tossicomanie, gli stupefacenti, la radioprotezione e il commercio dei veleni;
 - b.²¹ Preparazione ed esecuzione degli atti legislativi sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, eccettuati la produzione e il taglio di carni, nonché il controllo dell'importazione, del transito e dell'esportazione di carni e prodotti carnei;
 - c. Vigilanza, organizzazione e esecuzione degli esami federali per le arti sanitarie in collegamento con il comitato direttivo;
 - d. Controllo dei sieri e dei vaccini;
 - e. Elaborazione della Farmacopea svizzera;
 - e.bis.²² Vigilanza sull'impiego della decima dell'alcole;
 - f.²³ Preparazione e esecuzione di trattati internazionali nella sfera dei compiti dell'ufficio, fatti salvi i compiti di esecuzione delegati al Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe.
11. *Ufficio federale di statistica*
 - a. Compiti coordinativi, segnatamente compilazione e tenuta di un inventario statistico sulla statistica federale, direzione di un sistema di nomenclatura e di classificazione, preparazione di programmi statistici, consulenza a servizi statistici in questioni metodologiche e matematiche;
 - b. Rilevazioni di statistica economica, loro valorizzazione e analisi, in quanto non ricadenti nella sfera dei compiti di altri uffici federali o della Banca nazionale;
 - c. Rilevazioni di statistica demografica e sanitaria, loro valorizzazione ed analisi;
 - d. Rilevazioni socio-culturali, loro valorizzazione e analisi;
 - e. ...²⁴

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2119).

¹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 16 feb. 1983 (RU **1983** 1051).

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 1989 (RU **1989** 2119).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1987 (RU **1987** 820).

²² Introdotta dal n. I dell'O del 1° ott. 1990 (RU **1990** 1611).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore del 1° ago. 1992 (RU **1993** 1052).

²⁴ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 dic. 1989 (RU **1990** 1535).

12. *Ufficio federale delle assicurazioni sociali*

- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nonché sulle prestazioni complementari di queste assicurazioni;
- b. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'assicurazione malattie e maternità;
- d.²⁵ Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'assicurazione infortuni;
- e. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile;
- f. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sugli assegni familiari;
- g. Esecuzione degli atti legislativi sulla riscossione dei contributi nell'assicurazione contro la disoccupazione;
- h. Preparazione e esecuzione di trattati internazionali nella sfera dei compiti dell'ufficio, nonché degli accordi sugli assegni familiari cantonali;
- i.²⁶ Servizio di coordinamento per le questioni familiari.

13. ...²⁷14.²⁸ *Gruppo della scienza e della ricerca*

(Ufficio federale dell'educazione e della scienza, Consiglio dei Politecnici federali)²⁹

A.³⁰ *Ufficio dei problemi spaziali*

A^{bis}³¹ *Direttore*

- a. Sviluppo di strategie e concezioni di politica della ricerca, pianificazione e controllo dell'esecuzione di atti legislativi nonché attuazione degli obiettivi del dipartimento nel settore dell'istruzione, della scienza e della ricerca, inclusa la ricerca tecnologica, in quanto non ne siano competenti altri dipartimenti;
- b. Coordinamento dell'attività del dipartimento con altri organi federali, coi Cantoni e con l'economia;
- c. Allestimento e cura dei contatti con l'estero, in quanto non ne siano competenti altri dipartimenti.

²⁵ Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 12 giu. 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS **819.11**).

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 4 apr. 1984, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU **1984** 366).

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 1990 (RU **1990** 1611).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 909).

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 909).

³¹ Originaria lett. A.

- B. *Ufficio federale dell'educazione e della scienza*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi nell'ambito dell'educazione, della scienza e della ricerca, inclusa la ricerca tecnologica, in quanto non ne siano competenti altri dipartimenti;
 - b. Trattazione di questioni concernenti la ricerca nel settore dell'istruzione;
 - c. Trattazione di questioni concernenti l'informazione e la documentazione scientifiche e tecniche;
 - d. Preparazione e esecuzione di accordi internazionali nella propria sfera di competenza;
 - e. Assicurazione del coordinamento in connessione con l'adempimento dei compiti della Confederazione in materia di politica dell'educazione, della scienza e della ricerca.
- C.³² *Consiglio dei PF (politecnici federali, PF) e istituti di ricerca annessi*
- a. Preparazione e esecuzione della normativa dei PF;
 - b. Formazione e perfezionamento accademici, ricerca scientifica nonché prestazioni scientifiche e tecniche (tecnologie) nel campo delle scienze tecniche, dell'architettura, della matematica e delle scienze naturali;
 - c.³³ Compiti secondo l'ordinanza del 14 dicembre 1998³⁴ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
15. ...³⁵
- 16.³⁶ *Ufficio federale dell'assicurazione militare*
- a. Preparazione ed esecuzione delle normative concernenti l'assicurazione militare;
 - b. Applicazione dell'assicurazione militare.
 - c.³⁷ Direzione della Clinica federale di riabilitazione Novaggio.
17. ...³⁸

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 909).

³⁴ **RS 172.010.21**

³⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 1° ottobre 1990 (RU **1990** 1611).

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 16 feb. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1983** 1051).

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

³⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

Sezione 4:³⁹ ...**Art. 6 e 7****Sezione 5:**⁴⁰ ...**Art. 8 e 9****Sezione 6: Compiti del Dipartimento federale delle finanze****Art. 10** Sfera generale dei compiti

- a. Gestione finanziaria e perequazione finanziaria;
- b. Servizio valute banconote e monete;
- c. Relazioni con la Banca nazionale;
- d. Servizio del personale e assicurazione del personale;
- e. Riscossione di imposte e di altre tasse;
- f. Riscossione di dazi e vigilanza del confine doganale;
- g. Promovimento della sanità pubblica nell'esecuzione del monopolio dell'alcole;
- h. e i. ...⁴¹
- k. vigilanza su le banche e i fondi di investimento e sull'emissione delle obbligazioni fondiarie;
- l. Trattazione di questioni organizzative della Confederazione;
- m. Controllo delle finanze.
- n.⁴² Costruzione di edifici e impianti;
- o.⁴³ Acquisto di beni e servizi;
- p.⁴⁴ Disciplinamento delle affrancature postali in blocco della Confederazione.

³⁹ Abrogata dal n. II 2 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1).

⁴⁰ Abrogati dall'art. 18 cpv. 2 dell'O del 13 dic. 1999 sull'organizzazione del DDPS (RS 172.214.1).

⁴¹ Abrogate dal n. 1 dell'O del 16 feb. 1983 (RU 1983 1051).

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

Art. 11 Compiti della segreteria generale e degli uffici1.⁴⁵ *Segreteria generale*

Compiti di stato maggiore del dipartimento secondo l'articolo 42 LOGA, ad esclusione di quelli che riguardano il campo finanziario e giuridico e fatta salva la competenza dell'Amministrazione federale delle finanze.

2. *Amministrazione federale delle finanze*

a.⁴⁶ Trattazione di questioni generali nel campo della legislazione dell'esecuzione del diritto;

a^{bis}.⁴⁷ Istruzioni di ricorsi sui quali il Dipartimento decide, nonché dei ricorsi contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, non basati sul diritto che regge lo statuto dei funzionari federali; domanda ed attuazione dell'esecuzione per l'incasso di crediti della Confederazione e provvedimenti nel caso di esecuzioni contro la Confederazione; esecuzione di procedimenti penali amministrativi;

b. Trattazione dei problemi della politica finanziaria e monetaria nell'ambito della politica economica e elaborazione di pareri in merito;

c. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulla gestione finanziaria della Confederazione, in particolare allestimento dei progetti per il preventivo e le sue aggiunte, per il consuntivo e il piano finanziario; esame delle domande di credito e di altre proposte dal punto di vista dell'economicità e della sopportabilità finanziaria e politico-congiunturale; esame della necessità e dell'opportunità di spese ricorrenti;

c^{bis}.⁴⁸ Preparazione e esecuzione degli atti legislativi in materia di perequazione finanziaria federale e allestimento della statistica finanziaria;

d. Preparazione degli atti legislativi nel campo finanziario, valutario, monetario e bancario, compresi i fondi di investimento e la Banca nazionale;

e. Disciplinamento del sistema monetario del Paese;

f. Servizio di tesoreria e dei debiti pubblici della Confederazione;

g. Servizio di cassa e contabilità della Confederazione;

h. Relazioni con la Banca nazionale;

i. Cura degli affari monetari internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali monetarie; preparazione e esecuzione dei pertinenti trattati internazionali;

k. Direzione del Fondo centrale di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti e della Cassa svizzera di compensazione;

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'art. 30 n. 1 dell'O del 28 mar. 1990 sulla delega di competenze (RS 172.011).

⁴⁷ Introdotta dall'art. 30 n. 1 dell'O del 28 mar. 1990 sulla delega di competenze (RS 172.011).

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 1° ott. 1990 (RU 1990 1611).

- 1.⁴⁹ Allogamento dell'amministrazione generale della Confederazione, inclusa l'elaborazione periodica di concezioni globali del Consiglio federale riguardanti la ripartizione dei locali.
3. *Ufficio federale del personale*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sul rapporto di servizio del personale federale;
 - b. Trattazione di questioni generali o di principio nel campo del personale e elaborazione di pareri in merito;
 - c.⁵⁰ Consulenza e sostegno in materia di organizzazione e di direzione.
4. *Cassa federale di assicurazione*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'assicurazione professionale del personale della Confederazione;
 - b. Previdenza in favore del personale.
5. *Amministrazione federale delle contribuzioni*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulle imposte federali e sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, riservata la competenza di altri uffici federali;
 - b. Preparazione e esecuzione dei trattati internazionali intesi ad evitare le doppie imposizioni;
 - c. Trattazione delle questioni fiscali interne ed estere ricadenti nel campo del dipartimento;
 - d. Raccolta della documentazione sulla legislazione fiscale dei Cantoni e dell'estero e elaborazione della statistica fiscale svizzera.
6. *Amministrazione federale delle dogane*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulle dogane e sulla tariffa doganale;
 - b. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'imposizione del tabacco e della birra e sull'imposta sulla cifra d'affari per l'importazione di merci;
 - c. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sul commercio con metalli preziosi o lavori di metalli preziosi, sulla statistica commerciale e sulla statistica dei modi di trasporto;
 - d. Preparazione e esecuzione dei trattati internazionali nella sfera dei compiti summenzionati;
 - e.⁵¹ Acquisto e amministrazione di immobili doganali; fornitura di locali di servizio, su delega dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

⁴⁹ Introdotta dall'art. 31 cpv. 2 dell'O del 18 dic. 1991 sulle costruzioni federali (RS 172.057.20).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1535).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 909).

7. *Regia federale degli alcool*

- a. Attuazione del monopolio dell'alcole;
- b. Preparazione e esecuzione della legislazione sull'alcole;
- c. Elaborazione di pareri nelle questioni in materia di alcole;
- d. Compilazione del preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione;
- e. ...⁵²

8. e 9. ...⁵³10. *Commissione federale delle banche*

Esecuzione degli atti legislativi concernenti la vigilanza sulle banche, sui fondi di investimento e sull'emissione delle obbligazioni fondiarie.

11.⁵⁴ *Ufficio federale dell'informatica*

- a. Studio di problemi concettuali e tecnici sovradipartimentali nel campo dell'informatica;
- b. Promozione e coordinazione delle applicazioni informatiche nell'amministrazione federale, in collaborazione con la Conferenza informatica della Confederazione;
- c.⁵⁵ Elaborazione di principi, di piani direttori e di istruzioni tecniche sull'utilizzazione dell'informatica;
- d. Emanazione di istruzioni tecniche sulla sicurezza dei dati;
- e. Organizzazione della formazione di base, consulenza e assistenza in informatica per le unità amministrative federali;
- f. Pianificazione ed esercizio della comunicazione sovradipartimentale dei dati, nonché sviluppo ed esercizio delle applicazioni informatiche sovradipartimentali;
- g. Esercizio del centro di calcolo dell'amministrazione federale;
- h.⁵⁶ Sviluppo di metodi per la gestione di progetti e per il controlling di sistemi informatici.

12. *Controllo federale delle finanze*

Esecuzione degli atti legislativi sul Controllo federale delle finanze.

13.⁵⁷ *Ufficio federale delle costruzioni e della logistica*⁵⁸

Compiti previsti nell'ordinanza del 14 dicembre 1998⁵⁹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, segnatamente:

⁵² Abrogata dal n. I dell'O del 1° ott. 1990 (RU **1990** 1611).

⁵³ Abrogati dal n. I dell'O del 16 feb. 1983 (RU **1983** 1051).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU **1990** 1535).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 1994 (RU **1994** 1080).

⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 1994 (RU **1994** 1080).

⁵⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 909).

⁵⁸ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1999.

⁵⁹ RS **172.010.21**

- a. Totalità delle misure per la copertura del fabbisogno di locali e per la salvaguardia degli interessi della Confederazione in quanto proprietario e possessore di immobili nonché committente della costruzione per tutti i suoi immobili civili;
- b. Perizie su progetti di edifici sovvenzionati o cofinanziati dalla Confederazione;
- c. Direzione della Delegazione dei servizi edilizi e immobiliari dell'amministrazione federale (DSEI);
- d. Direzione del Coordinamento dei servizi federali edilizi e immobiliari (CSFED);
- e. Centro di competenza dell'amministrazione federale per la centralizzazione dell'acquisto di beni e la fornitura di prestazioni affini, nei campi concernenti il mobilio, l'economia domestica, il fabbisogno d'ufficio, le pubblicazioni, gli stampati, gli apparecchi d'ufficio e – in parte – i mezzi informatici e telematici;
- f. Vendita e consegna di pubblicazioni e stampati al pubblico e fornitura di servizi quali fotocopiatura, locazione di materiale, trasporto e posta interna nonché sgombero dei beni acquisiti.

Sezione 7:⁶⁰ ...

Art. 12 e 13

Sezione 8:⁶¹ ...

Art. 14 e 15

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazioni

Sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1968⁶² concernente l'organizzazione presso il Dipartimento federale dell'interno d'una Divisione della scienza e della ricerca;

⁶⁰ Abrogata dall'art. 17 cpv. 2 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (RS **172.216.1**)

⁶¹ Abrogata dal n. 3 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS **172.217.1**).

⁶² [RU **1969** 1, **1975** 913]

- b. il decreto del Consiglio federale del 27 dicembre 1966⁶³ che trasferisce le attribuzioni dell'Ispettorato federale della pesca all'Ufficio federale per la protezione delle acque;
- c. il decreto del Consiglio federale del 26 maggio 1971⁶⁴ che istituisce, presso il Dipartimento federale dell'interno, un Ufficio per la protezione dell'ambiente;
- d. il decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1929⁶⁵ concernente l'assegnazione delle incombenze dell'Ufficio centrale di polizia e dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in applicazione del diritto penale federale;
- e. il decreto del Consiglio federale del 27 dicembre 1928⁶⁶ che designa i rami dell'Amministrazione centrale competenti in materia d'esecuzione;
- f. il decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 1933⁶⁷ concernente l'incorporazione della Polizia federale degli stranieri nella Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- g. il decreto del Consiglio federale del 26 marzo 1957⁶⁸ concernente la competenza della Polizia federale degli stranieri a sbrigare da sé certi affari;
- h. il decreto del Consiglio federale del 13 novembre 1923⁶⁹ concernente il Segretariato del Dipartimento federale dell'economia pubblica;
- i. il decreto del Consiglio federale del 24 agosto 1956⁷⁰ che affida l'esecuzione della legge federale sui viaggiatori di commercio all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
- k. l'ordinanza del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie del 1° novembre 1930⁷¹ che ripartisce provvisoriamente gli affari attinenti all'economia idraulica e all'economia elettrica fra la sua Divisione del contenzioso; e il segretariato, il Servizio delle acque e l'Ufficio dell'economia elettrica;
- l. il decreto del Consiglio federale del 6 marzo 1961⁷² concernente la trasformazione dell'Ufficio dell'economia elettrica in Ufficio dell'economia energetica;
- m. il decreto del Consiglio federale dell'8 dicembre 1969⁷³ che modifica la ripartizione delle attribuzioni tra la Segreteria generale e l'Ufficio dei trasporti del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie;

63 [RU 1967 318, 1971 737 art. 4 cpv. 1]

64 [RU 1971 737]

65 [CS 1 270]

66 [CS 1 313]

67 [CS 1 378]

68 [RU 1957 244 350]

69 [CS 1 391]

70 [RU 1956 1240]

71 [CS 1 405; RU 1961 202 art. 3 cpv. 2, 3]

72 [RU 1961 202]

73 [RU 1969 1275]

- n. l'ordinanza dell'11 dicembre 1978⁷⁴ sull'attribuzione provvisoria della Divisione dell'idrografia nazionale e della Divisione correzioni corsi d'acqua e grandi sbarramenti, eccettuato l'articolo 4.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1979.

⁷⁴ [RU 1979 3. RU 1999 2515]